

J.E.G

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

15 SET. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 556 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Tar Campania Sentenza n. 2909/99- Recupero somme Provincia di Benevento c/ Bianchini Mario - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine Nardone     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso Ciervo       | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio Forgione    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo Petriella       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario Spatafora     | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine Valentino   | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n. 2909/99 il sig. Bianchini Mario veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio per £. 4.500.000

**Con** determina n. 625/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo delle somme in premessa;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Bianchini Mario per il recupero somme e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 625/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 625/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Provincia di Benevento c/ Bianchini Mario per recupero somme ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

Stampa illeggibile

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmina NARDONE)

N. 693 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li 04 OTT. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 04 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 7526  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 6.10.06  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Conferenze af. pu. ll.

ORIGINALE

Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 2909 del 1999  
Terzile - Allegato n. 1 - art. 31

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2909 del 1999  
anno 1999  
N. 4171 del 1986  
anno 1986

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I,

composto dai Signori:

dott. Giancarlo Coraggio Presidente

dott. Angelo Scafuri Consigliere relatore

dott. Fabio Donadono Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4171/1986 Reg. Gen., proposto da Mario Bianchini, rappresentato e difeso dall'avv. A. Feleppa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;



contro

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. Verrilli;

- la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Puglia;

- il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. U. e C. Iaccarino, che poi hanno rinunciato al mandato con nota del 23 settembre 1993 depositata agli atti in data 11.11.1998;

per l'annullamento



del decreto del Presidente dell'A.P. di Benevento n. 633 del 10.1.1986 di approvazione della variante al PRG del Comune di Benevento adottata con delibera del C.C. n. 452 del 28.6.1984 nonché di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente ivi compresi:

- il decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 4208 del 16.5.1986;
- il rende noto sindacale del 26.6.1986;
- il parere della Commissione edilizia comunale del 27.6.1984;
- il parere del servizio geologico di stato dell'11.3.1982;
- la delibera di C.C. n. 484 del 19.12.1984;
- il parere n. 58 del 3.4.1984 della sezione provinciale del CTR di Benevento;
- le delibere della Giunta Prov.le nn. 764 del 13.4.1985, 1607 del 3.8.1985, 373 del 28.10.1985, 398 del 9.12.1985;
- la relazione istruttoria del gruppo di lavoro del servizio urbanistico della Regione Campania N. 141 DEL 12.2.1986;
- la delibera di G.R. n. 2403 del 28.3.1986, tutte con i relativi visti degli organi di controllo e notifiche;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

VISTO gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1998 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente - proprietario di un fondo in Benevento classificato nel piano regolatore generale 60/1975 come B3 - impugna gli atti in epigrafe indicati relativi all'adozione ed approvazione della variante al PRG, nella parte in cui hanno modificato la destinazione urbanistica del suddetto terreno parte a viabilità e parcheggio parte a B2 dichiarata satura e quindi inedificabile ai fini residenziali..

Al riguardo deduce numerosi e talvolta reiterati profili di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando che la variante onde trattasi ha stravolto completamente l'intera impostazione del precedente PRG, sconfessandone in maniera immotivata le valutazioni di fondo.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia la Regione sia il Comune interessato.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1998 la causa è stata introitata per la decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la modifica della destinazione urbanistica del terreno di proprietà del ricorrente, operata con la variante al piano regolatore generale.

Detta variante viene censurata per vizi sostanziali e procedurali, sviluppati nei numerosi motivi di ricorso - peraltro talora ripetitivi della medesima doglianza - che possono riassumersi nelle seguenti questioni di fondo.


#### 1. Procedimento di approvazione

In via preliminare va osservato che secondo la legislazione regionale (legge 20 marzo 1982 n. 14), il piano regolatore generale e le sue varianti devono considerarsi espressione non del solo Comune ma anche della Provincia e della Regione, in quanto tali enti partecipano tutti alla formazione dello strumento urbanistico, componendosi insieme nella figura dell'atto complesso. Invero l'atto di adozione è imputabile al Comune e quello di approvazione alla Provincia mentre alla Regione compete il controllo di conformità alle leggi, ai regolamenti e soprattutto alle previsioni degli strumenti urbanistici intercomunali nonché degli atti di pianificazione regionale e territoriale (cfr. titolo II, punti 3,4 e 5 delle direttive allegate come parte integrante alla citata L.R. n. 14/1982).

Ciò premesso può rilevarsi l'infondatezza delle censure sollevate in proposito dal ricorrente.

Così non v'è incompetenza dell'Amministrazione provinciale (motivo I) in quanto, sebbene la variante "de qua" abbia caratteristiche di specialità essendo stata adottata ai sensi della legge 219/1981 che prevede solo l'intervento della Regione, la succitata legge regionale di delega alla provincia delle funzioni amministrative in materia urbanistica n. 14/1982 è






successiva alla legge n. 219/1981 e non enuclea eccezioni di sorta alla delega medesima; d'altro canto la "specialità" della legge n. 219/1981 (sulla quale v. infra) riguarda il contenuto della variante e non muta le competenze come sopra fissate con il ripetuto atto normativo e generale dalla Regione medesima.

Sempre per quanto riguarda l'approvazione provinciale, essa, a differenza di quanto denunciato nel ricorso, risulta regolarmente adottata dal competente Consiglio Provinciale (cfr. delibere di ratifica n. 373 del 28 ottobre 1985 e n. 398 del 9.12.1985 (motivo XI) e sottoposta al controllo del Co.Re.Co., che quindi non doveva concernere il decreto del Presidente della Giunta provinciale, data la natura meramente esecutiva di quest'ultimo (motivo XII).

Parimenti non può dirsi viziata la delibera regionale di approvazione, regolarmente sottoposta al controllo della C.C.A.R.C. (registro n. 2357 del 22 aprile 1986), ed il pedissequo decreto del Presidente della Giunta regionale, che in quanto tale non doveva essere sottoposto al medesimo controllo tutorio, a differenza di quanto dedotto nel motivo XII.



Le censure inerenti l'inosservanza dei termini previsti dalla legge n. 14/1982 (motivi II e III lettera b) sono in parte inammissibili per genericità, non essendo assistite dal necessario supporto probatorio, in parte infondate, tenuto conto della natura acceleratoria dei termini in questione e della tempestività del decreto presidenziale (delibera della Giunta regionale n.

2403 datata 18 marzo 1986, decreto del Presidente n. 4208 datato 16 maggio 1986).

Quanto al potere regionale di modifica (censurato con i motivi III lett a, IV, V, VI, VII e XVII,XXV), va primariamente osservato che esso non è contrastante con la delega essendo espressamente previsto dalla medesima legge regionale n. 14/1982 nell'ambito del controllo di conformità.

Quest'ultimo implica il contemporaneo esercizio di una potestà di riscontro di legittimità e di una potestà amministrativa riconducibile all'ambito proprio della più generale funzione urbanistica, con possibilità, e non obbligo, di rinviare lo strumento urbanistico alla Provincia ove siano necessarie modifiche in sede tecnica (questa Sezione, n. 2333 del 9 luglio 1998). Ciò tanto più ove, come nella specie, si tratta di modifiche che, in linea con l'art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo modificato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, sono tali da non comportare sostanziali innovazioni e da cambiare radicalmente le scelte urbanistiche effettuate comprimendo così l'autonomia decisionale del Comune. Per la stessa ragione non abbisognava la ripubblicazione della variante, così come lamentato all'ultimo comma del motivo XV.

Sono invece inammissibili per genericità, anche sotto il profilo probatorio, le censure "a pioggia" di cui ai motivi VIII e IX del ricorso concernenti pretese omissioni nell'attività istruttoria comunale, provinciale e regionale.

ANSA  
Analoga critica può essere rivolta alla censura di cui al X motivo di gravame

– relativa al preteso illegittimo temporaneo allontanamento, ad opera del Presidente, dalle sedute degli organi consultivi intervenuti nel procedimento (CTR e Commissione edilizia comunale) di componenti che sono stati ritenuti “incompatibili senza che tali essi stessi sia siano dichiarati e riconosciuti” – della quale va pure rilevata l’omessa deduzione dell’incidenza della pretesa illegittimità sulla situazione soggettiva del ricorrente nonchè l’acquiescenza dei componenti allontanatisi.

Ancora inammissibili, per genericità il motivo XVI (“la variante... non è stata redatta secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali contenute nella L. R. n. 14/82”) nonchè le censure (di cui ai motivi XIII, XVIII, XIX e XXVI,XXVII) che, contestando la metodologia adoperata (per l’analisi della situazione abitativa, la dichiarazione di saturazione e di suscettività edificatoria, il dimensionamento, l’individuazione delle aree), impingono in valutazioni di merito che rimangono estranee all’apprezzamento di questo Tribunale (v. anche ultra).

Del tutto priva di pregio la censura di cui al XXVIII motivo di gravame inerente il mancato coordinamento della variante con il regolamento edilizio preesistente. Invero si tratta di strumenti urbanistici che operano su campi completamente distinti ed autonomi, sia nei contenuti (l’uno programmatico, l’altro normativo) sia nelle finalità (l’uno di pianificazione, l’altro di disciplina delle costruzioni). In ogni caso il piano regolatore

generale, e quindi le varianti generali ad esso, data la sua natura di strumento urbanistico primario, travolge tutte le prescrizioni difformi contenute in regolamentazioni precedenti (Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 1982 n. 807).

Infine va disattesa la doglianza concernente la circostanza che la variante in esame non risulta preceduta dalla necessaria preventiva autorizzazione regionale (motivi XIV, XV, XIX, XX) in base all'assorbente considerazione dell'applicabilità alla fattispecie della normativa speciale post-terremoto, come puntualmente richiamato nella giustificazione degli atti gravati e del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Del resto l'interesse sostanziale sotteso a tale censura - vale a dire il riscontro di sufficienti garanzie di controllo preventivo regionale - può comunque considerarsi sostanzialmente soddisfatto e superato alla stregua del sopravvenuto decreto del Presidente della Giunta regionale campana n. 4208 del 16 maggio 1986 di visto di conformità reso sull'approvazione provinciale della variante.

Peraltro la questione interferisce con le valutazioni di più ampio respiro di cui al paragrafo che segue.

## 2. Natura e portata della variante

Nella impugnata delibera comunale n. 452 del 28 giugno 1984 si deve riconoscere, sia nella forma sia nella sostanza, una variante urbanistica assunta con i poteri e per le finalità di cui all'art. 28,9° comma, della legge

14 maggio 1981 n. 219 nonché ai sensi dell'art. 3,9° comma, del DL 28 febbraio 1984 n. 19 convertito con modifiche nella legge 18 aprile 1984 n. 80.

In base a tale normativa speciale ed acceleratoria, già prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stata esclusa la preventiva autorizzazione regionale per le varianti al PRG ove si trattasse di variante finalizzata all'adeguamento dell'assetto urbanistico alle mutate circostanze ed esigenze susseguenti agli eventi sismici del 1980, con l'ulteriore previsione di una riduzione e semplificazione del procedimento approvativo.

A prescindere dalla considerazione della giustificazione formale del potere pianificatorio esercitato dall'organo consiliare con la delibera de qua – che risulta intitolata con il riferimento espresso alla legge n. 219/1981 e successive modificazioni – le motivazioni del provvedimento comunale impugnato denotano la necessità di provvedere al citato adeguamento del PRG alle esigenze derivanti dal sisma del 1980/1981.

Pertanto la delibera de qua costituisce dichiarato ed effettivo esercizio dei poteri speciali – derogatori al procedimento ordinario allora vigente – di pianificazione urbanistica per l'adeguamento alle esigenze prodotte dal terremoto del 1980-1981.

Al riguardo non ha valore l'osservazione critica per la quale non vi sarebbe alcun riferimento al fabbisogno abitativo conseguente agli effetti del terremoto ovvero al patrimonio edilizio da ricostruire o riparare, in quanto

da un lato in punto di fatto risultano al contrario inclusi nella variante numerosi piani attuativi deliberati in epoca successiva al terremoto, dall'altro in punto di diritto non può semplicisticamente ricollegarsi la qualificazione della variante alla circostanza particolare e non determinante della mancata menzione, nell'atto programmatico, di specifici interventi ricostruttivi (rimessi normalmente a momenti successivi) ovvero alla presenza o assenza in esso di "doverose" premesse statistiche generali sugli effetti prodotti dagli eventi tellurici.

Non sembra pertanto condivisibile il denunciato vizio di sviamento sostanziale dell'atto dalla causa dichiarata nella giustificazione del relativo potere esercitato (motivo XXV), nel senso che l'amministrazione comunale avrebbe colto strumentalmente l'occasione della disciplina speciale post-terremoto per mettere mano ad una complessiva ridefinizione dell'assetto urbanistico della città senza le garanzie procedurali ordinarie ed in primis la preventiva autorizzazione regionale.

La questione vera sembra piuttosto l'altra di stabilire se al di là del contenuto minimo di rimedio pianificatorio ai dissesti urbanistici provocati dal sisma la delibera de qua abbia in realtà anche aggiunto ulteriori contenuti programmatici più ampi che avrebbero dovuto essere assoggettati alla disciplina normale (motivo XXV), come del resto risulta dalla motivazione del provvedimento, dalla quale si desume l'esplicita volontà dell'ente di por mano, in occasione dell'adeguamento al PRG post-

terremoto ad una più generale opera di razionalizzazione dello strumento urbanistico generale volta al compimento di un complessivo aggiornamento di esso (vedasi al riguardo anche il decreto di controllo di conformità del Presidente della Regione reso sull'approvazione provinciale della variante).

A parte la difficoltà di demarcare esattamente la linea di confine tra i due tipi di variante – quella urbanistica e quella di adeguamento agli eventi sismici 1980-1981, che a sua volta è sicuramente variante di più ampio contenuto rispetto al tipo normale della variante di mero adeguamento agli standards urbanistici -, la questione giuridica è quindi se questo contenuto ulteriore all'adeguamento post-terremoto, innegabilmente inserito nella variante oggetto di lite, ne alteri il regime giuridico e valga a cambiarne la natura, potendo escludere l'applicabilità della norma speciale acceleratoria.

Al riguardo il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa.

Invero tale variante ha contenuto molto più ampio – per la sua stessa ragione d'essere e per le sue finalità – rispetto a quello proprio dell'ordinaria variante di adeguamento ai limiti ed ai rapporti edilizio-urbanistici (standards urbanistici) di cui al penultimo comma dell'art. 10 della L.U. del 1942 e successive modificazioni.

Quest'ultima si limita ad una sorta di correzione vincolata di taluni criteri, valori e parametri di piano ai limiti e rapporti fissati con gli appositi decreti ministeriali emanati ex art. 41 quinquies e septies L. n. 1150/1942 laddove la variante in parola si inquadra in un sistema volto a favorire la veloce

ricostruzione delle zone disastrose e gravemente danneggiate dal sisma e non risulta limitata, nell'ampiezza della sua portata, a espressi limiti normativi.

D'altra parte l'aggiornamento ed il riordino complessivo del piano compiuto allo scopo di tener conto delle sopravvenienze, pur comportando l'addizione di un quid pluris rispetto allo stretto fine di adeguare il piano alle esigenze del dopo sisma, non ha inciso sui criteri informativi del PRG e tantomeno ne ha alterato le linee ispiratrici.

### 3. Motivazione e situazioni soggettive consolidate (motivi XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI)

Il motivo di difetto assoluto di motivazione circa le ragioni che avrebbero richiesto l'adozione della variante in ordine all'inattuabilità o non convenienza del piano originario, essendo in stretto raccordo di consequenzialità con le doglianze che precedono ne condivide il giudizio di non accoglibilità di cui sopra.

Più in generale circa il criterio della sufficienza della motivazione delle innovazioni introdotte in sede di variante al PRG, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente afferma l'ampia facoltà discrezionale dell'Amministrazione di modificare le precedenti previsioni senza obbligo di motivazione analitica e specifica per le singole zone innovate, purchè venga fornita un'indicazione congrua delle diverse esigenze affrontate e a condizione che le soluzioni predisposte siano



coerenti con i criteri d'ordine tecnico-urbanistico stabiliti per la formazione del piano.

Per quanto riguarda la dedotta mancata comparazione degli interessi in gioco, va ricordato il consolidato arresto giurisprudenziale escludente l'obbligo di particolare presa in considerazione delle aspettative dei singoli titolari delle aree qualora le medesime non si fondino sull'avvenuta adozione di un piano di lottizzazione ovvero sulla stipula della successiva convenzione, idonee ad autovincolare ed autolimitare in modo specifico per quelle aree il generale potere pianificatorio dell'Amministrazione.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto, con addebito delle spese secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli,  
sez.I,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe proposto da Mario Bianchini.

Le spese del giudizio, liquidate in L. 4.500.000.=(quattromilionicinquecentomila.=), sono poste a carico della ricorrente soccombente ed a favore, in parti uguali, delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

*Giuseppe Ceppi*  
*Bergelskefi*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 10 NOV 1989

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Collaboratore di Cancelleria

*[Signature]*